

non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Sarebbe quindi suscettibile di rilievi di legittimità una delega conferita per l'esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell'amministrazione comunale, poiché così risulterebbe aumentato in modo surrettizio il numero degli assessori.

Ciò posto in termini generali, nel caso di specie lo statuto del Comune in esame prevedeva che ai consiglieri potessero essere conferiti dal sindaco, per periodi di tempo limitati, "incarichi su specifiche materie, con il compito di riferirne al consiglio".

I provvedimenti sindacali di delega, nel richiamare in premessa tale ultima norma, disponevano il conferimento dell'incarico a ciascun consigliere per la "trattazione" di affari relativi a singole materie con il compito di riferirne al consiglio comunale semestralmente, o con la cadenza all'occorrenza richiesta, e risultavano formalmente emanati in conformità delle disposizioni statutarie.

Pertanto, a parere del Difensore civico si riteneva che la trattazione dei relativi affari non poteva comportare, da parte del consigliere destinatario dell'incarico, l'assunzione di atti che impegnassero l'amministrazione verso l'esterno, ma poteva solo essere circoscritta alla cura e all'approfondimento delle materie interessate.

#### **1.10.5 Le elezioni nei consigli comunali comportano il rinnovo degli assessori della comunità montana**

Il Consigliere di una Comunità Montana inviava all'Ufficio una nota, con la quale prospettava un'anomala posizione degli Assessori della Comunità, i quali continuavano a ricoprire la medesima carica, senza cioè un nuovo voto del Consiglio Comunitario, che era invece ritenuto necessario a seguito del rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali, della

riformulata designazione e della conseguente successiva convalida.

Si poneva, la questione di stabilire se i membri dell'organo esecutivo comunitario, nel caso di rinnovo dei consigli comunali che li avevano espressi quali loro rappresentanti, dovessero ritenersi decaduti dalla loro carica a seguito delle consultazioni elettorali.

L'Ufficio, facendo riferimento anche ai diversi pareri espressi sia dal Ministero che dalle Prefetture, riteneva che la rielezione dei membri dell'organo esecutivo avesse carattere di adempimento necessario.

Tale punto di vista si basava sulla considerazione secondo cui, con il rinnovo del consiglio comunale, i membri dell'organo esecutivo (Presidente ed Assessori della Comunità Montana) perdono la loro qualità di amministratori comunali, requisito questo inderogabile per poter essere componenti del consiglio comunitario e, implicitamente, per l'accesso alla carica di presidente e a quella di assessore.

In merito alla composizione degli organi comunitari, l'art. 27 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, statuisce espressamente che l'organo rappresentativo e l'organo esecutivo delle comunità montane devono essere necessariamente composti da "sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti".

A ciò si aggiungeva il fatto che, l'art 9, comma 12, della L.R. 11/2003 stabilisce che "dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, l'organo rappresentativo comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione."

Da ciò si evinceva che, a seguito delle elezioni per il rinnovo di un Consiglio comunale, si dovesse procedere alla nomina dei rappresentanti.

Infine, si ricordava che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. sopra citata, "l'organo rappresentativo della

Comunità elegge il Presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo con un'unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità".

Pertanto, a parere dell'Ufficio le intervenute consultazioni amministrative nei comuni che esprimono i rappresentanti comunitari e di riflesso gli assessori comunitari, rendevano necessaria una nuova elezione degli stessi, che poteva risolversi anche in una riconferma, qualora i precedenti assessori comunitari fossero stati rieletti come membri del Consiglio comunale di provenienza, rinominati dallo stesso Consiglio come rappresentanti comunali comunitari e rieletti come assessori comunitari.

**APPENDICE****Legge n. 127 del 15.5.1997****Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.****(Art. 16)****(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)**

1. A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province Autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali;
2. I Difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

**Legge n. 241 del 7.8.1990****Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi****(Art. 25)****(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) <sup>(93)</sup>**

- a. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
- b. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- c. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
- d. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per

l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il

Garante adotta la propria decisione <sup>(94)</sup>.

- e. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo <sup>(95)</sup>.
- 1) bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente <sup>(96)</sup>.
- 2) Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti <sup>(97)</sup>.

(93) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(94) Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

(95) Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(96) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(97) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

**Legge regionale n. 126 del 20.10.1995****Istituzione del Difensore civico****Art. 1  
(Istituzione e finalità)**

1. È istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico;
2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

**Art. 2  
(Funzioni)**

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
  - a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale <sup>(1)</sup>;
  - b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
  - c) degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;

- d) degli Enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.
2. Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:
- a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1<sup>(2)</sup>;
  - b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

---

(1) Le parole "dell'attività amministrativa.....dell'Amministrazione regionale" sono state introdotte dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione delle precedenti "dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti di Uffici e Servizi:

a) dell'Amministrazione regionale".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. La precedente lettera così recitava:

"a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 del presente articolo, informandone il Presidente della Giunta regionale".

### **Art. 3** **(Attivazione dell'intervento)**

1. Il Difensore civico interviene:
- a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;
  - b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.
2. Il reclamo di cui alla precedente lett. a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.

3. Non possono ricorrere al Difensore civico:
- a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 per questioni concernenti il rapporto di lavoro;
  - b) i consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

**Art. 4**  
**(Poteri istruttori)**

1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore civico può:
  - a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio.
  - b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;
  - c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;
  - d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.
2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.
3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli organi rappresentativi degli enti interessati.

### **Art. 5** **(Modalità dell'azione)**

In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a) il Difensore civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:

- a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;
- b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.

Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico procede all'esame di cui alla precedente lett. b), successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla **legge n. 241 del 1990** <sup>(3)</sup> e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.

In ogni caso il Difensore civico può:

1. segnalare all'assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;
2. sollecitare i funzionari responsabili e l'assessore

competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;

3. chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro 15 gg. al Difensore civico.

L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti:

1. che possono costituire reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria;
2. che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei Conti <sup>(4)</sup>.

Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione.

---

(3) L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

(4) I commi sesto e settimo sono stati introdotti dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione del precedente comma sesto che così recitava:

"6. Il Difensore civico ha l'obbligo di denuncia:

- a) all'Autorità giudiziaria, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un reato;
- b) alla Procura regionale della Corte dei Conti, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un danno erariale. Dell'avvenuta presentazione della denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale".

**Art. 6**  
**(Relazione annuale)**

- a) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli enti locali e strumentali.
- b) Detta relazione, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 gg. all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore civico.
- c) La relazione del Difensore civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- d) Il Difensore civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.
- e) In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni:
  - a. al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;
  - b. al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.
- f) L'ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore civico i mezzi e gli strumenti per consentire un'adeguata informazione all'esterno della sua attività.

**Art. 7**  
**(Rapporti con i Comuni e le Province)**

1. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.
2. Il Consiglio regionale, su proposta del Difensore civico, può stipulare con Comuni e Province in cui operi un Difensore civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale <sup>(5)</sup>.
3. Nei Comuni e nelle Province sprovvisti di Difensore civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al Difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale <sup>(6)</sup>.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del Difensore civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere <sup>(7)</sup>.

---

(5) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998

(6) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998

(7) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998

**Art. 8**  
**(Sede e organizzazione)**

- a) Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.
- b) Le strutture periferiche del Difensore civico sono ubicate:

- a Pescara nella sede dell'Unità operativa di collegamento del Consiglio regionale;
  - a Chieti e Teramo nelle sedi dei Centri di Servizi Culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.
- c) All'assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il Difensore civico:
- il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;
  - il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.
- d) Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del Difensore civico, l'Ufficio di Presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.
- e) La struttura organizzativa del Difensore civico è composta di un Servizio di Segreteria con la seguente dotazione organica:
- 1 Dirigente amministrativo;
  - 1 Funzionario amministrativo;
  - 2 Istruttori direttivi;
  - 2 Istruttori amministrativi;
  - 3 Videoterminalisti;
  - 1 Operatore tecnico.
- f) In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'Ufficio di Presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.
- g) La localizzazione delle Unità operative è disposta dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore civico.
- h) All'Ufficio del Difensore civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle

norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.

- i) Il predetto personale dipende funzionalmente dal Difensore civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso Difensore civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.
- j) E', inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
- k) L'assegnazione del personale è disposta, sentito il Difensore civico, dall'Ufficio di Presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.
- l) Il contingente di personale assegnato al Difensore civico fa parte dell'organico del Consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.
- m) Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del Consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al Difensore civico.
- n) Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore civico.
- o) Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese